CAMERA DEI DEPUTATI N. 1817

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MURMURA

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 ottobre 1977 *(Stampato n. 111)*

—

Modifiche agli articoli 15 e 21 del codice di procedura civile

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 ottobre 1977

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 15 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 15 - (*Cause relative a beni immobili*). — Nelle cause relative a diritti reali su beni immobili, la competenza si determina in base al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dalla parte di proprietà controversa e si determina a norma dei precedenti commi ».

ART. 2.

L'articolo 21 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 21 - (*Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie*). — Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 8 è competente il giudice del luogo in cui è posto l'immobile. Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.

Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato ».